

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2014/95/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2014), in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 3, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

La direttiva 2014/95/UE modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Il termine di recepimento entro il quale gli Stati membri dovranno conformare i propri ordinamenti a quanto disposto dalla direttiva è fissato al 6 dicembre 2016, mentre il termine di scadenza della delega è fissato al 6 ottobre 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Lo schema di decreto legislativo è stato redatto in base ai criteri di delega e, di seguito, sono illustrati contenuti e finalità delle singole disposizioni che apportano modifiche ad articoli vigenti del TUF con richiamo della disposizioni della direttiva 2014/95/UE di cui costituiscono attuazione.

L'articolo 1 (Definizioni) contiene le definizioni necessarie ad individuare l'ambito di applicazione delle successive disposizioni nonché le modalità e i contenuti che costituiscono oggetto degli obblighi stessi.

In particolare, per quanto riguarda la nozione di “enti di interesse pubblico”, che descrive l'ambito soggettivo di applicazione, l'articolo rimanda all'elenco di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, che ha recepito la direttiva 2006/43/EC con cui tale definizione è stata introdotta nell'ordinamento europeo. Destinatari delle disposizioni del decreto legislativo sono, quindi, le società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati, le banche, le compagnie di assicurazione e riassicurazione.

Le definizioni di “gruppo di grandi dimensioni”, “gruppo”, “società madre”, “società madre europea” e “società figlia”, ripropongono quelle della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati e sono coerenti con quelle vigenti nell'ordinamento nazionale ai fini della

redazione del bilancio consolidato. In particolare, la definizione di “società madre” è strutturata in modo da identificare il perimetro di inclusione delle controllate ai fini della relazione consolidata non finanziaria con quello che delimita il bilancio consolidato, sia nel caso di società che applica gli IAS/IFRS, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sia per quelle che soggiacciono, invece, alla disciplina del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Le definizioni date, pertanto, hanno valenza ai soli fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo e non comportano l’introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l’ambito definitorio del “controllo” in ambito societario che possano in qualche modo confliggere o far sorgere dubbi interpretativi sulla base di quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.

Infine, le definizioni di “standard di rendicontazione” e di “metodologia autonoma di rendicontazione” sono rivolte rispettivamente ad individuare i diversi insiemi di regole, principi e linee guida, emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica e privata, generalmente accettati e non cogenti dal punto di vista legislativo, nonché l’insieme composito di standard di rendicontazione e criteri, principi ed indicatori di prestazione integrativi agli standard e funzionali ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria e che possono costituire un modello di riferimento a cui le imprese destinatarie del provvedimento potranno uniformarsi al fine di predisporre l’informativa non finanziaria.

L’articolo 2 (Ambito di applicazione) individua, al comma 1, i soggetti tenuti alla redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario, individuati nelle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, nelle banche e nelle compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che, dai dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: (i) totale dello stato patrimoniale pari a 20.000.000 di euro e (ii) un totale dei ricavi netti delle vendite e prestazioni pari a 40.000.000 di euro. I medesimi soggetti, ai sensi del comma 2, sono tenuti alla redazione di una dichiarazione non finanziaria, su base consolidata, qualora siano anche società madri di un gruppo di grandi dimensioni, così come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera b).

L’articolo 3 (Dichiarazione di carattere non finanziario) descrive il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario, le modalità di predisposizione della stessa e le disposizioni relative alle responsabilità ed ai controlli previsti in merito alle informazioni in essa contenute.

Il comma 1 illustra gli ambiti ed i contenuti minimi richiesti alla dichiarazione non finanziaria, redatta al fine di assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento,

dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotta, con riferimento a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, rilevanti in base alle attività e alle caratteristiche dell'impresa, richiedendo che siano descritte le politiche in merito applicate ed i risultati conseguiti da queste ultime. Il comma 2, dettagliando gli ambiti di cui al comma 1, elenca gli aspetti oggetto di rendicontazione.

In merito alle modalità di predisposizione delle informazioni di carattere non finanziario, il comma 3 prevede che per i soggetti tenuti alla redazione delle dichiarazioni facciano ricorso a standard di rendicontazione e eventualmente, ad integrazione di questi ultimi, a metodologie autonome, così come definiti all'articolo 1. È fatto obbligo di indicare all'interno della dichiarazione lo standard o la metodologia utilizzata e, nel caso in cui questi differiscano da quelli a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, di illustrarne la motivazione.

Il comma 4 prevede l'obbligo di una chiara ed articolata descrizione anche delle eventuali metodologie autonome di rendicontazione utilizzate e delle motivazioni della loro adozione, o modifica rispetto alle metodologie utilizzate nei precedenti esercizi, per la predisposizione delle dichiarazioni di carattere non finanziario. Siffatto disposto favorisce l'individuazione di esigenze peculiari di rendicontazione per talune attività di impresa.

Il comma 5 disciplina l'utilizzo, ai fini della rendicontazione, di indicatori di prestazione di carattere non finanziario previsti dal comma 1, specificando che gli stessi sono quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati o dalle metodologie autonome di rendicontazione, qualora utilizzate. Viene inoltre specificato che, al fine di garantire una rappresentazione coerente dell'attività svolta e degli impatti da essa prodotti, i soggetti che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario possono selezionare indicatori di prestazione parzialmente diversi o ulteriori, ritenuti maggiormente idonei, specificando all'interno della dichiarazione le motivazioni sottese alla scelta. Nella scelta degli indicatori di prestazione, tenendo conto di quanto disposto dalla direttiva 2014/95/UE, è previsto che, ove opportuno, si tenga conto anche degli orientamenti emanati da parte della Commissione europea.

Qualora i soggetti cui è richiesta la predisposizione della dichiarazione non praticino politiche afferenti ad uno o più ambiti definiti nei commi 1 e 2, ai sensi del comma 6 è previsto l'obbligo di fornire all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario, in maniera chiara ed articolata, le motivazioni relative all'assenza di tali politiche.

Il comma 7 individua gli amministratori dell'ente di interesse pubblico quali soggetti responsabili della predisposizione e pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo, secondo criteri di professionalità e diligenza.

Il comma 8, in linea con quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 1, comma 1, lettera e) della direttiva 2014/95/UE e fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato prevede la possibilità, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, di omettere informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione qualora possa essere gravemente compromessa la posizione commerciale dell'impresa. L'omissione è peraltro esclusa qualora risulti compromessa all'interno della dichiarazione non finanziaria la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa e dell'attività svolta in relazione agli ambiti definiti al comma 1.

Il comma 9 dispone che per i soggetti che predispongano dichiarazioni di carattere non finanziario in linea con quanto prescritto dal decreto legislativo e ne prevedano l'inclusione all'interno della relazione sulla gestione dei propri bilanci, siano da considerarsi assolti gli obblighi previsti dall'articolo 2428 del Codice Civile in merito alle analisi delle informazioni di carattere non finanziario. Siffatta indicazione è finalizzata a coordinare il contenuto del decreto legislativo con quanto prescritto in tema di informativa di carattere non finanziario nell'ambito della normativa civilistica.

Il comma 10 prevede inoltre che l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario sia oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio. Tale soggetto, o altro comunque abilitato allo svolgimento della revisione legale eventualmente designato, verifica inoltre la conformità delle informazioni fornite all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario con quanto prescritto dal decreto legislativo, predisponendo apposita relazione distinta da quella prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al giudizio sul bilancio. Tale relazione è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata unitamente alla stessa, secondo le modalità prescritte dal seguente articolo 5. Il soggetto demandato allo svolgimento dell'attività di controllo si esprimerà in base alla conoscenza e alla comprensione che esso ha dell'ente di interesse pubblico che predisponde la dichiarazione ed attraverso una analisi circa l'adeguatezza dei processi e procedure e dei sistemi utilizzati per la predisposizione dell'informativa di carattere non finanziario.

L'articolo 4 (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) descrive il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario, su base consolidata, che gli enti di interesse pubblico che siano, nel contempo, società madri di gruppi di grandi dimensioni sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 2. Il comma 1 prevede che le dichiarazioni assicurino la comprensione dell'attività svolta dal gruppo, del suo andamento, dei risultati conseguiti e dell'impatto prodotto in merito a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, al pari di quanto previsto per le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali.

Il comma 2 riporta che la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente e specifica che, per quanto concerne i contenuti e le modalità di predisposizione della dichiarazione non finanziaria consolidata, si applichi quanto previsto dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione individuale.

Il comma 3 dispone inoltre che per i soggetti che predispongono dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario e le includono all'interno della relazione sulla gestione dei propri bilanci consolidati, si ritengono assolti gli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, limitatamente alle analisi delle informazioni di carattere non finanziario. La disposizione ha finalità di coordinamento tra il contenuto del decreto legislativo con e prescritto in tema di informativa di carattere non finanziario nell'ambito della normativa concernente la predisposizione dei bilanci consolidati.

L'articolo 5 (Collocazione delle dichiarazioni e regime di pubblicità) disciplina, rispettivamente, al comma 1 per le dichiarazioni non finanziarie individuali, ed al comma 3 per le dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate, la loro collocazione e le modalità di pubblicazione. In particolare è data la possibilità di includere le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate all'interno delle relazioni sulla gestione predisposte rispettivamente ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile e dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, oppure costituire relazioni distinte, contrassegnate comunque da analoghe diciture. Nel caso in cui siano parte delle relazioni sulla gestione, individuali o consolidate, le dichiarazioni non finanziarie sono contenute in apposita sezione, la quale può contenere le informazioni richieste o indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione o altre relazioni previste da norme di legge dove reperire le informazioni richieste.

L'articolo prescrive inoltre l'obbligo di pubblicazione presso il registro delle imprese delle dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate, congiuntamente alle relazioni

sulla gestione (individuale o consolidata) e contestualmente alla data di pubblicazione del bilancio cui fanno riferimento. Nei medesimi termini è prevista inoltre la pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie individuali e consolidate rispettivamente sul sito internet del soggetto o della società madre che hanno predisposto i documenti, dando indicazione all'interno della relazione sulla gestione individuale o consolidata della sezione del sito internet che contiene tali dichiarazioni.

L'articolo 6 (Esonero e casi di equivalenza) descrive le ipotesi al cui ricorrere operano le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata.

Il comma 1 consente l'esonero dall'obbligo di redigere una dichiarazione individuale di carattere non finanziario nel caso in cui gli enti di interesse pubblico e le loro eventuali società figlie siano ricompresi nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata predisposta da altra società madre, anch'essa rientrante nel medesimo ambito di applicazione, o da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

Il comma 2 elenca i casi di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, consistenti in quelli in cui l'ente di interesse pubblico, che sia anche società madre di un gruppo di grandi dimensioni, è a sua volta ricompreso nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o da una società madre europea ai sensi, rispettivamente, degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

L'articolo 7 (Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi) prevede la possibilità di predisporre e pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie su base volontaria.

In particolare il comma 1 dispone che soggetti diversi da quelli ricompresi dall'ambito di applicazione indicato all'articolo 2, possono apporre sulle dichiarazioni non finanziarie da essi predisposte su base volontaria la dicitura di conformità al decreto legislativo in oggetto qualora tali dichiarazioni soddisfino quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 3, se redatte su base individuale, e dall'articolo 4, se redatte su base consolidata. Per tali soggetti è fatto obbligo di sottoporre le dichiarazioni non finanziarie a controllo da parte di soggetti abilitati allo svolgimento della revisione legale dei conti, anche nei casi in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale.

Il comma 2 prevede inoltre che ai fini della redazione delle dichiarazioni non finanziarie conformi al decreto legislativo si applichino criteri di proporzionalità, che considerino le dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e di svolgimento o meno di attività transfrontaliera da parte del soggetto che predispose la dichiarazione, purché il ridotto contenuto non comprometta comunque la comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

Il comma 3 consente la possibilità di derogare alle disposizioni sull'attività di controllo previste dall'articolo 3 comma 10 e comunque estese alle dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi di cui al comma 1. In particolare la deroga opera per quei soggetti che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della direttiva 2013/34/UE e che indichino chiaramente, nell'intestazione ed all'interno della dichiarazione, il mancato assoggettamento della stessa alla attività di controllo da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

L'articolo 8 (Sanzioni) delinea il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata o erronea predisposizione delle dichiarazioni non finanziarie rispetto a quanto indicato dal decreto legislativo.

In particolare il comma 1 prevede che in caso di mancata pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie nei termini prescritto, sia comminata a carico degli amministratori responsabili una sanzione amministrativa compresa tra ventimila e centomila euro. Il comma prevede la decurtazione ad un terzo della sanzione qualora il deposito avvenga entro trenta giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Il comma 2 prevede l'applicazione della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 in capo agli amministratori dell'ente di interesse pubblico o della società che rediga la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 e non rientri nei casi di cui al comma 3 del medesimo articolo, qualora alla dichiarazione individuale o consolidata depositata presso il registro delle imprese non sia allegata l'attestazione di cui all'articolo 3, comma 10.

Il comma 3 disciplina i casi in cui le dichiarazioni non finanziarie siano redatte non in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 4, prevedendo in capo agli amministratori ed ai componenti degli organi di controllo una sanzione amministrativa compresa tra ventimila e centomila euro. La stessa sanzione, ridotta della metà, è prevista in capo agli amministratori ed ai componenti dell'organo del controllo, se presente, della società che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, attestano la conformità delle dichiarazioni non finanziarie, rese su base volontaria, che non siano però conformi a quanto previsto da articoli 3 e 4.

Il comma 4 descrive il regime sanzionatorio in caso di falsità, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, compresa tra cinquantamila e centomila euro, in capo agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo. Analogamente è punita anche l'omissione di fatti rilevanti che non risulti giustificata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 al comma 8. La stessa sanzione, ridotta della metà si applica, infine, in capo agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se presenti, delle società che redigono dichiarazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7, in caso di falsità delle stesse.

Il comma 5 disciplina le sanzioni applicabili ai soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di verifica delle dichiarazioni non finanziarie. Il comma 1 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura compresa tra ventimila euro e cinquantamila euro, in capo al revisore che effettua la revisione legale del bilancio dell'ente di interesse pubblico ed è tenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, primo periodo, a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Lo stesso comma dispone inoltre che il soggetto incaricato di verificare la conformità della dichiarazione rispetto a quanto previsto dal decreto, sia passibile di una sanzione pecuniaria amministrativa, compresa tra ventimila e centomila euro, nel caso in cui ometta di effettuare la verifica oppure dichiari la conformità non sussistendone le condizioni ed i requisiti previsti.

Il comma 6 individua nella Consob l'autorità competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 5, da effettuarsi secondo quanto previsto dal capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la

L'articolo 9 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) apporta modificazioni alla disciplina dell'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nello specifico:

- l'introduzione della lettera *d-bis*) al comma 2 dell'articolo 123-bis comporta che all'interno della "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" contenuta nella relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, siano descritte le politiche in materia di diversità inerenti la composizione degli organi amministrativi e di controllo, comprensive degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche o, nel caso di assenza delle stesse, la motivazione delle ragioni di tale mancanza;
- le innovazioni apportate al comma 4 discendono in parte dalla necessità di eliminare il rimando all'articolo 156 comma 4-bis, che risulta abrogato dall'articolo 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, e dalla necessità di esplicitare che il controllo da parte della società di

revisione debba essere limitato a verificare che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e *d-bis*) dell'articolo 123–*bis* stesso;

- l'introduzione del comma 6 deriva da quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) della Direttiva 2014/95/UE , che prevede la possibilità di omettere le informazioni relative alle politiche di diversità, per le società che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese contenuta nell'articolo 3, comma 3 della direttiva 2013/34/UE.

L'articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria) chiarisce l'assenza di oneri nuovi o aggiuntivi alla finanza pubblica derivanti dall'emanazione del decreto legislativo, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

L'articolo 11 (Entrata in vigore) prescrive che le disposizioni del decreto legislativo avranno applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2017.

Ai sensi del comma 2 è data possibilità agli enti di interesse pubblico che predispongono relazioni di fornire, in sede di prima applicazione della disciplina, un raffronto solo sommario e qualitativo delle informazioni relative ai precedenti esercizi. Il disposto è introdotto al fine di agevolare la fase di introduzione della rendicontazione non finanziaria.